

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Redatto da	Verificato da	Approvato da
01	08/01/2026	Prima emissione	RQ	RT	DIR
02	15/06/2026	Integrazioni a seguito esame documentale ACCREDIA	RQ	RT	DIR

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2. TERMINI E DEFINIZIONI.....	2
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
4. SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	4
5. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
6. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI.....	5
6.1 Pagamenti dei corrispettivi.....	5
7. DIRITTI E DOVERI.....	6
7.1 Doveri del soggetto che richiede la verifica periodica.....	6
7.2 Diritti del soggetto che richiede la verifica periodica.....	7
7.3 Diritti e doveri di METRYCA.....	7
8. SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA.....	10
8.1 Richiesta del servizio di verifica periodica.....	10
8.2 Subappalto.....	12
8.3 Esecuzione delle verificazioni periodiche.....	12
8.4 Riesame dell'attività ispettiva.....	13
8.5 Comunicazione dei risultati alle Camere di Commercio e ad Unioncamere.....	13
8.6 Verifica periodica e riparazione.....	14
9. USO DELL'ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA.....	14
10. RISERVATEZZA.....	14
11. TRATTAMENTO DEI DATI.....	15
12. RESPONSABILITA'.....	15
13. RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE.....	15
14. RECLAMI E RICORSI.....	15
13.1 Definizioni.....	15
13.2 Presentazione ed ammissibilità.....	15
13.3 Valutazione e gestione di un reclamo.....	16
13.4 Valutazione e gestione di un ricorso.....	16
13.5 Note.....	17
15. PROCESSO DI APPELLO.....	17
16. CONTENZIOSI E FORO COMPETENTE.....	17
17. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE.....	17

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento regola e stabilisce le modalità seguite da METRYCA per la gestione delle attività di verifica periodica su strumenti per pesare utilizzati per funzione di misura legale ai sensi del DM 93 del 21 aprile 2017. Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, METRYCA opera come Organismo di Ispezione di tipo "C" ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (Appendice A.3) per le attività di verifica periodica legale degli strumenti di misura di cui al DM 93/2017. L'accreditamento ACCREDIA dell'Organismo di Ispezione riguarda esclusivamente tali attività e strumenti, così come dettagliato nello schema di accreditamento e nel relativo elenco prove e tipi di strumenti riportato nell'allegato tecnico al certificato di accreditamento. Eventuali altri servizi erogati da METRYCA S.r.l. (ad esempio servizi di manutenzione, taratura, assistenza tecnica, attività non ricadenti nel campo di applicazione del DM 93/2017) non sono coperti dall'accreditamento ACCREDIA, se non espressamente indicato. Il presente Regolamento si applica al controllo metrologico legale periodico effettuato dopo la messa in servizio o a seguito di riparazione che per qualsiasi motivo comporti la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, **per le seguenti sottocategorie di strumenti a cui si riferisce la scheda I della Direttiva MISE del 06/12/2021**:

- **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe I e II con portata massima fino a 20 kg;**
- **Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - NAWI - classe III e IIII con portata massima fino a 200000 kg;**
- **Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Selezionatrici ponderali – classe di accuratezza XIII, XIII, X(x), Y(a) e Y(b) con portata massima fino a 300 kg compresi;**
- **Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Selezionatrici ponderali – classe di accuratezza XIII, X(x) e Y(b) con portata massima fino a 40000 kg;**
- **Strumenti per pesare a funzionamento automatico – AWI – Riempitrici Gravimetriche – classe di accuratezza X e fattore di designazione (x) $\geq 0,2$ con portata massima fino a 2000kg**

Le verificazioni periodiche effettuate da METRYCA non costituiscono e non integrano i controlli metrologici casuali effettuati dalle competenti autorità (es. Camera di Commercio competente per territorio).

Il presente Regolamento viene applicato da METRYCA in maniera uniforme e imparziale a tutti i Clienti che richiedano i servizi di verifica periodica erogati da METRYCA e che si impegnino ad osservarlo unitamente alle clausole contrattuali specifiche definite tra le parti ed alle prescrizioni delle norme di riferimento. In particolare, l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero verificazioni periodiche già eseguite, né vengono poste in atto condizioni discriminatorie di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura. METRYCA ha predisposto un tariffario ed una politica di sconti definita ed applica tali condizioni ai richiedenti i servizi di ispezione garantendo uniformità di applicazione.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Termini e definizioni impiegati nel presente Regolamento sono riconducibili alla normativa di settore; in particolare, si applicano le seguenti definizioni:

- **funzione di misura legale:** funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
- **ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotto o effettuare un'indagine conoscitiva; ai fini del presente regolamento i termini "verifica" ed "ispezione" sono sinonimi;

- **verificazione periodica:** controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico. Lo scopo delle verificazioni periodiche è accertare se gli strumenti di cui sopra riportano i sigilli nazionali o quelli CEE/CE, la marcatura CE e quella supplementare M e se hanno conservato gli errori massimi tollerati per tale tipologia di controllo;
- **titolare dello strumento:** persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, a qualsiasi titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
- **cliente/committente:** soggetto che richiede la verifica. Può essere il titolare dello strumento di misura o un soggetto che ha ricevuto da quest'ultimo il mandato di eseguire la verifica periodica sui propri strumenti;
- **strumento per pesare a funzionamento non automatico:** strumento che per effettuare le operazioni di pesatura richiede l'intervento di un operatore per determinare o verificare il risultato del peso;
- **strumento per pesare a funzionamento automatico:** strumento che determina la massa di un prodotto senza l'intervento di un operatore e che segue un programma predeterminato di processi automatici caratteristico di tale strumento;
- **riempitrice gravimetrica:** strumento per pesare a funzionamento automatico che riempie contenitori con una massa predeterminata e virtualmente costante con prodotti liquidi o in grani.
- **libretto metrologico:** documento cartaceo o informatico su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. 93 del 21 aprile 2017
- **contrassegno:** etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verifica periodica;
- **sigilli:** sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti in sede di accertamento della conformità dagli Organismi notificati e dai fabbricanti, per garantirne l'integrità, e dagli Organismi di Ispezione autorizzati all'esecuzione delle verificazioni periodiche ai sensi del D.M. 93/2017;
- **attestato di verifica periodica:** documento di sintesi dell'attività di ispezione, rilasciato al Cliente, predisposto dall'Organismo per la comunicazione dell'esito delle verificazioni periodiche e le relative annotazioni;
- **rapporto di verifica periodica:** è parte integrante dell'attestato di verifica periodica ed è il documento, disponibile su richiesta, nel quale il verificatore riporta tutte le risultanze degli esami e delle prove eseguite
- **Organismo di Ispezione di tipo "C":** Organismo di Ispezione che rispetta i criteri dell'Appendice A.3 della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
- **ispettore/verificatore:** tecnico qualificato secondo le procedure interne di METRYCA, da questi incaricato di eseguire il servizio di ispezione
- **manutenzione di primo livello:** intervento che non comporta l'asportazione dei sigilli metrici nè può influire sull'esito della verifica (es. controllo dello stato di integrità degli ordini di ricezione del carico e degli accessori collegati), per il quale non si rende necessario l'intervento di personale tecnico diverso dai verificatori ai sensi del DM n° 93 del 21.04.17
- **esito negativo della verifica periodica:** quando lo strumento non risulti identificabile o quando anche solo una delle prove eseguite sullo strumento restituisca un risultato al di fuori degli errori massimi permessi;
- **ricorso:** appello formale da parte di soggetti aventi causa specifica avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo di Ispezione

- **reclamo:** manifestazione di insoddisfazione verbale o scritta da parte di soggetti aventi titolo, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di qualsiasi tipo con l'Organismo, relativamente ai servizi forniti dall'Organismo di Ispezione e, in genere, all'operato del medesimo;

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 93 del 21 aprile 2017 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea"
- D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UR) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l'abrogazione";
- D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità - Requisiti per il Funzionamento di vari tipi di Organismi che eseguono Ispezioni"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"
- Regolamento Generale ACCREDIA RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA"
- Documento ACCREDIA LS-03 "Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione "
- Linee Guide IAF / EA, ILAC, UNI, EN, relative linee guida e specifiche di riferimento applicabili
- ILAC P15 Application of ISO IEC 17020:2012 for the accreditation of inspection bodies;
- ILAC P10 Policy on the traceability of measurement results;

Nello svolgimento delle proprie attività METRYCA applica inoltre le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali

4. SIGLE E ABBREVIAZIONI

Nel testo del presente documento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- DG (Direzione Generale / Legale Rappresentante);
- RQ (Responsabile Qualità);
- RT (Responsabile Tecnico);
- SRT (Sostituto del Responsabile Tecnico);
- ISP (Ispettore Tecnico addetto alla verifica periodica);
- SP (Specialist Personnel - Gestione contratti, pianificazione e assegnazione interventi)
- SEG (Segreteria);
- DC (Direzione Commerciale)
- AMM (Amministrazione)
- UT (Ufficio Tecnico commerciale)

 Metryca METROLOGIA - SERVICE E TECNOLOGIE Organismo di Ispezione TO xxx	Regolamento Generale Verificazioni Periodiche	Cod.	A/RGVP/08
		Rev.	02
		Data	15/06/2026

- Odi (Organismo di Ispezione/CAB/METRYCA)
- SGQ (Sistema di Gestione per la Qualità)

5. MODALITA' DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento in revisione aggiornata è messo a disposizione degli interessati in apposita sezione del sito internet www.METRYCA.it; è comunque possibile richiederne una copia via mail o cartacea. Il presente Regolamento è parte integrante del contratto tra le parti, contiene le prescrizioni minime per disciplinare e descrivere in dettaglio le responsabilità nel rapporto contrattuale tra l'Organismo e il Cliente. La gestione del presente Regolamento e delle sue revisioni avviene nel rispetto dei requisiti di controllo dei documenti e delle registrazioni previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai Regolamenti ACCREDIA RG01 e RG04. In particolare, sono garantiti:

- l'identificazione dello stato di revisione in vigore;
- la conservazione delle versioni superate quando necessario per fini legali o di tracciabilità;
- la disponibilità del Regolamento aggiornato a tutto il personale interessato e ai Clienti che ne facciano richiesta; su ogni documento contrattuale è inoltre riportato il link per accedere e quindi visionare l'ultima revisione aggiornata da parte dei titolari degli strumenti metrici e delle altre parti interessate
- la messa a disposizione del Regolamento e delle relative revisioni agli Ispettori Tecnici ACCREDIA e alle autorità competenti nell'ambito delle attività di sorveglianza e di vigilanza

6. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi erogati da METRYCA, oltre alle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'offerta economica o nel contratto stipulato tra le parti. Nei suddetti documenti sono riportati i riferimenti per visionare il Regolamento e con la sottoscrizione dell'offerta/contratto la sua esplicita accettazione.

Tutte le offerte e tutti i preventivi comunicati in qualsiasi forma sono da considerarsi vincolanti fino alla durata massima specificata nell'offerta. Eventuali revisioni o modifiche non sono compresi nel prezzo dell'offerta e verranno conteggiati separatamente. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi motivo decida di modificare, posticipare o annullare il servizio conferito, METRYCA avrà il diritto di addebitare al cliente il lavoro svolto fino al momento della modifica, del posticipo o dell'annullamento, richiedendo una indennità per la parte dell'ordine non eseguita

La definizione delle condizioni economiche non influenza in alcun modo le decisioni tecniche di conformità/non conformità assunte dall'Organismo di Ispezione, che restano basate unicamente su criteri metrologici, legali e normativi. L'Organismo di Ispezione METRYCA è dotato di un suo Tariffario ufficiale (A/T/32); le eventuali scontistiche o accordi commerciali non possono, in nessun caso, condizionare l'esito delle verificazioni periodiche o la gestione dei reclami e dei ricorsi

6.1 Pagamenti dei corrispettivi

Le condizioni economiche sono definite nei documenti di offerta o contratto sottoscritti tra le parti ed esplicitate nelle rispettive fatture; il pagamento dei corrispettivi dovuti a METRYCA a fronte dei servizi erogati deve avvenire nei modi e nei tempi stabiliti. Il pagamento non può in alcun modo essere subordinato all'esito positivo della verifica periodica, per cui per "fine lavori" è da intendersi l'emissione dell'attestato di avvenuta verifica periodica con esito positivo o esito negativo. In caso di controversia sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto a presentare il reclamo entro il termine di dieci (10) giorni solari dal ricevimento della fattura. In mancanza di tale reclamo verrà automaticamente a decadere ogni diritto di reclamo contro l'importo fatturato

I termini di pagamento sono termini ultimi, allo scadere dei quali il Cliente è da considerarsi immediatamente inosservante degli accordi. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Cliente, in relazione all'intera somma dovuta a METRYCA, il Cliente sarà da considerarsi legalmente inadempiente senza che nessun sollecito o messa in mora sia richiesta. Da quel momento, METRYCA avrà il diritto di considerare sospesi tutti i propri doveri nell'ambito dell'accordo e di eventuali altri accordi con il Cliente. Nel caso in cui un cliente non abbia saldato una fattura entro il

termine prestabilito, il cliente stesso sarà, a partire dalla scadenza di tale termine, debitore di interessi pari agli interessi legali in vigore in quel momento, calcolati su base giornaliera. METRYCA avrà inoltre la facoltà di risolvere per intero o parzialmente l'accordo con una semplice comunicazione, senza intervento giudiziario, e/o di pretendere indennizzi. Tutte le spese giudiziarie ed extra-giudiziarie saranno a carico del cliente. Lo stesso vale in caso di fallimento o sospensione dei pagamenti. Una eventuale proroga dei pagamenti concessa da METRYCA al Cliente avrà valore solo e nella misura in cui è stata concessa a mezzo scritto ed approvata. Non è ammessa la compensazione.

7. DIRITTI E DOVERI

7.1 Doveri del soggetto che richiede la verifica periodica

Il Cliente richiedente la verifica deve:

- a) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento ed informare dei suoi contenuti tutto il personale che svolge mansioni che siano riferibili ai requisiti indicati;
- b) garantire al personale di METRYCA in affiancamento/addestramento, in supervisione o in veste di osservatori l'accesso agli strumenti oggetto di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica periodica; ove necessario, il Cliente mette a disposizione il proprio personale per quanto riguarda l'accesso ai luoghi dove sono ubicati e degli eventuali mezzi e attrezzature per la movimentazione interna dei campioni di lavoro necessari per le prove
- c) garantire anche senza preavviso l'accesso agli elementi oggetto di ispezione, alle aree ove questi si trovano ed alla documentazione tecnica necessaria agli Ispettori Tecnici / Osservatori di ACCREDIA e/o delle CCIAA competenti per territorio, o di altri Organismi di controllo, in accompagnamento agli Ispettori Tecnici di METRYCA, pena la sospensione dell'attività ispettiva;
- d) informare METRYCA di qualsiasi eventuale modifica tecnica/funzionale successiva alla messa in servizio, "verifica prima CE", che possa influenzare la conformità metrologica dello strumento;
- e) non esercitare alcuna pressione che possa condizionare l'operato di METRYCA; in particolare, il Cliente si impegna a non promettere o riconoscere alcun vantaggio economico o di altra natura al personale coinvolto nelle attività ispettive tale da poter influenzare l'imparzialità di giudizio;
- f) garantire al personale di METRYCA l'accesso ai documenti ed informazioni rilevanti per consentire la pianificazione e lo svolgimento delle attività, garantendo la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni fornite all'Organismo che è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati,
- g) mettere a disposizione del personale ispettivo di METRYCA e ad eventuali altri componenti del gruppo di ispezione, all'atto della verifica periodica, il libretto metrologico (ove presente) ed eventuali altri documenti forniti dal fabbricante (es. manuali d'uso e manutenzione, dichiarazione di conformità CE). Nel caso di prima verifica periodica e nel caso in cui lo strumento sia stato riparato antecedentemente a tale verifica, il titolare dello strumento deve mettere a disposizione del personale di cui sopra copia della dichiarazione rilasciata dal riparatore con la descrizione dell'intervento effettuato e dei sigilli provvisori applicati;
- h) per i soli strumenti AWI tipo "selezionatrici ponderali": informare METRYCA del campo di utilizzo e/o di eventuali variazioni del campo di utilizzo rispetto a quanto riportato nella targa metrologica originale e nel libretto metrologico al fine di verificare idoneamente lo strumento ai sensi della Direttiva Ministeriale 6 dicembre 2021 (scheda I);
- i) informare METRYCA in merito a trasferimenti di proprietà, variazioni di recapiti, cambi di denominazione sociale e comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti;
- j) ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di verifiche in campo, fornire a METRYCA ed a tutto il gruppo di ispezione le necessarie informazioni sui

rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui deve operare, sulle misure di prevenzione e protezione o di emergenza adottate. Si impegna altresì a coordinarsi e ad operare con METRYCA e con il gruppo di ispezione ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza, mettendo a disposizione eventuali DPI se di tipo non consueto.

- k) non utilizzare né consentire l'utilizzo di un documento ispettivo in toto od in parte, che possa generare confusione o indurre in errore il destinatario sul suo effettivo significato;

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, METRYCA ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto. In tale caso resta fermo l'obbligo per il cliente di corrispondere gli importi pattuiti per la verifica.

Si ricordano qui nel seguito alcuni dei punti normativi previsti dal DM93/2017:

- richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico;
- comunicare alla CCIAA della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, entro 30 giorni, la data di inizio e fine dell'utilizzo degli strumenti e gli altri elementi riportati all'articolo 9, comma 2 del D.M. 93/2017;
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo (anche di tipo elettronico) o elemento di protezione, ivi inclusi gli eventuali sigilli di protezione provvisori apposti a seguito di riparazione;
- per le verificazioni periodiche di strumenti AWI, mettere a disposizione delle autorità e degli organi competenti copia della prevista "Check List" rilasciata dall'Organismo di Ispezione;
- conservare fino alla scadenza della verifica periodica i rapporti di ispezione rilasciati da METRYCA;

7.2 Diritti del soggetto che richiede la verifica periodica

Il Cliente richiedente la verifica periodica:

- a) può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché METRYCA possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;
- b) può segnalare a METRYCA qualsiasi comportamento non etico o non professionale tenuto dal personale facente parte del gruppo di ispezione;
- c) può chiedere la totale o parziale sostituzione degli Ispettori Tecnici incaricati di effettuare la verifica, qualora vi siano giustificati motivi, dandone comunicazione scritta a METRYCA prima della sottoscrizione del contratto tra le parti;
- d) può formulare eventuali riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli Ispettori Tecnici dandone comunicazione scritta a METRYCA nelle modalità riportate nel presente documento
- e) nel caso in cui l'Organismo subappalti l'ispezione, il Cliente ha il diritto di essere informato in relazione all'intenzione di subappaltare l'attività ed ha il diritto di negare il consenso al subappalto e/o di presentare obiezioni in merito al soggetto a cui viene affidato il subappalto stesso.

7.3 Diritti e doveri di METRYCA

METRYCA si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente od Ispettori Tecnici esterni per l'effettuazione delle attività di verifica e di sostituire il personale incaricato dell'ispezione, previa comunicazione al Cliente.

METRYCA ha facoltà di comunicare alle CCIAA competenti per territorio il piano di lavoro e gli utenti presso cui eseguirà le verificazioni periodiche, entro cinque giorni lavorativi rispetto alla settimana in cui saranno eseguite.

 Metryca METROLOGIA - SERVICE E TECNOLOGIE Organismo di Ispezione TO xxx	Regolamento Generale Verificazioni Periodiche	Cod.	A/RGVP/08
		Rev.	02
		Data	15/06/2026

METRYCA si impegna a rispettare i tempi di esecuzione del servizio concordati con il cliente e quelli previsti dal Comma 16 dell'Art. 4 del Decreto 21 aprile 2017, n. 93.

I doveri di METRYCA sono:

- a) eseguire le verifiche in conformità al presente documento, alle disposizioni prescritte dalle norme di riferimento ed in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- b) garantire adeguate coperture assicurative relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle attività oggetto del presente Regolamento;
- c) informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma da parte delle autorità competenti dell'abilitazione necessaria per lo svolgimento delle attività ispettive; in ogni caso METRYCA non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente da tali situazioni, nella cui eventualità il Cliente ha facoltà di rescindere il contratto con METRYCA senza necessità di preavviso né oneri aggiuntivi;
- d) in quanto Organismo di Ispezione di tipo "C" ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, assicurare l'adeguata separazione tra le attività di ispezione e le altre gestite dalla Società; nei casi in cui METRYCA esegua anche riparazioni, le due attività sono svolte in maniera distinta ed indipendente;
- e) impegnarsi ad operare nel rispetto dei principi di:
 - ✓ indipendenza rispetto alle parti interessate: METRYCA assicura che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
 - ✓ imparzialità e non discriminazione: METRYCA garantisce che non sussistano indebiti condizionamenti di natura commerciale, finanziaria o di altro genere tali da compromettere l'imparzialità di giudizio del proprio personale ispettivo, che le procedure operative siano gestite in modo non discriminatorio ed in assenza di conflitti di interesse irrisolti che potrebbero influenzare negativamente le ispezioni eseguite. METRYCA ha definito e mantiene aggiornata una specifica analisi dei rischi per l'imparzialità, con identificazione, valutazione e trattamento dei rischi potenziali, riesaminata periodicamente dalla Direzione e resa disponibile per le attività di valutazione ACCREDIA (in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 §4.1 e del Regolamento ACCREDIA RG-01-04)
 - ✓ riservatezza delle informazioni ottenute prima, dopo e durante tutta l'attività di verifica periodica: tutto il personale che opera in nome e per conto di METRYCA si impegna a mantenere il segreto professionale relativamente a tutte le informazioni di carattere riservato di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente o nell'espletamento delle attività di verifica periodica. Tale obbligo non è vincolante nel caso di dati o informazioni già noti a terzi, precedentemente resi pubblici o pubblicati senza responsabilità dell'Organismo, o nel caso in cui tali informazioni vengano richieste da Enti di Accreditamento o autorità giudiziarie. In quest'ultimo caso METRYCA ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità;
- f) assicurare che il personale ispettivo e in generale, tutte le persone che svolgono compiti che influenzano la conformità dei servizi di ispezione posseggano e mantengano le competenze richieste. A tal fine METRYCA:
 - ✓ definisce requisiti minimi di istruzione, esperienza e formazione per ciascun ruolo ispettivo
 - ✓ attua programmi di qualifica iniziale e sorveglianza periodica degli Ispettori Tecnici (ad esempio affiancamenti, verifiche in parallelo, riesami di rapporti di ispezione);
 - ✓ registra e mantiene aggiornate le evidenze della competenza del personale
 - ✓ garantisce idonea formazione continua in relazione a evoluzioni normative, tecniche e procedurali
- g) comunicare preventivamente al Cliente la composizione dei team incaricati dell'ispezione;
- h) dotare lo strumento di un libretto metrologico conforme all'allegato V del D.M. 93/2017 (M/LM/43, se non

già presente), senza oneri per il titolare dello stesso (nell'ipotesi di rilascio del libretto in sede di prima verifica; eventuali successivi rilasci del libretto metrologico saranno a carico del Cliente);

- i) compilare il libretto metrologico in maniera completa, avendo cura di rispettare l'ordine cronologico degli interventi;
- j) eseguire la verifica periodica entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, così come previsto dall'Art 4 comma 16 del Decreto 21 aprile 2017 n.93, a condizione che l'offerta economica sia accettata.
- k) applicare sullo strumento, o (se impossibile) sul libretto metrologico un contrassegno che attesti l'avvenuta verifica periodica e l'esito della stessa con una etichetta conforme all'allegato VI del D.M. 93/2017;
- l) accettare eventuali segnalazioni motivate provenienti dai Clienti rispetto a possibili incompatibilità di incarico di soggetti coinvolti nelle attività ispettive, che possano metterne in dubbio l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
- m) garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di verifica periodica sia stato opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici correlati alle attività di ispezione;
- n) avendo un ruolo ispettivo, eseguire le verificazioni periodiche seguendo le informazioni tecnico/operative dichiarate dal titolare strumenti e rilevate dalle targhe metriche degli strumenti. METRYCA non è pertanto responsabile di un eventuale utilizzo improprio o differente degli strumenti rispetto a quanto sopra detto.

8. SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

8.1 Richiesta del servizio di verifica periodica

A garanzia della chiara e completa condivisione delle caratteristiche e delle condizioni di erogazione del servizio, ivi compresi gli aspetti economici, per poter effettuare l'attività di verifica periodica tutti i requisiti del servizio ispettivo devono essere formalizzati in appositi documenti contrattuali attraverso i quali le parti si impegnano al rispetto di precise regole di comportamento.

METRYCA gestisce le richieste di ispezione in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed alle procedure inserite nel SGQ (P/VP/35, P/AO/31), i cui principali capisaldi sono:

- tutte le attività di ispezione sono precedute da una fase preliminare, che può svolgersi con differenti modalità (es. trattativa privata o pubblica o bando di gara), nella quale il soggetto richiedente la verifica periodica dovrà fornire tutte le informazioni necessarie perché METRYCA possa valutare la fattibilità dell'ispezione e procedere con l'emissione di un'offerta
- in linea di massima, le tipologie di accordo tra METRYCA ed i Clienti che richiedono le verificazioni periodiche sono contratti a singola prestazione o "a chiamata", contratti quadro, gare pubbliche di appalto o contratti detti "di tipo B" e gestiti mediante modulistica dedicata (in alternativa, la richiesta può derivare da contatto diretto tra la rete commerciale di METRYCA ed il Cliente conseguente all'analisi dello scadenzario delle precedenti verificazioni periodiche eseguite):
 - ✓ per contratti a singola prestazione o a chiamata, Il committente che intende richiedere il servizio di verifica periodica può farlo contattando direttamente METRYCA o mediante il sito internet www.METRYCA.it, compilando i campi richiesti nel form "Richiesta preventivo verifica periodica", oppure facendo pervenire in sede il modulo M/RDVP/49 disponibile nell'area web dedicata. La richiesta di offerta può avvenire anche su modulistica del Cliente, purché in essa vi siano tutte le informazioni necessarie a METRYCA per l'emissione dell'offerta, o mediante compilazione del modulo M/ROVP/48 che ne integra i contenuti
 - ✓ per quanto riguarda i contratti quadro (M/CQ/52), essi riguardano prevalentemente gli aspetti commerciali; quelli operativi sono formalizzati mediante apposito documento associato (M/RVP/45)

- ✓ in caso di gare pubbliche di appalto, di norma la documentazione è predefinita ed emessa dall'ufficio competente, è altresì cura e responsabilità di METRYCA rendere disponibile il bando di gara, il capitolato di appalto e tutta la documentazione tecnico/normativa predisposta dal Committente
- ✓ nel contratto di Tipo B i soggetti coinvolti nella stipula sono tre: l'Organismo, il titolare degli strumenti metrici da verificare ed un terzo soggetto (intermediario o procacciatore) legato a METRYCA da specifici accordi di collaborazione; relativamente alla gestione documentale ed operativa la responsabilità primaria resta in capo a METRYCA
- in ogni caso i dati essenziali di cui METRYCA deve entrare in possesso per poter procedere sono:
 - ✓ dati del titolare dello strumento metrico soggetto alla verifica e dati per la fatturazione
 - ✓ identificativo dello strumento (numero di matricola)
 - ✓ marca, modello, portata massima e divisione, classe dello strumento
 - ✓ luogo presso cui effettuare la verifica
 - ✓ data di scadenza della verifica periodica (per le verificazioni periodiche successive alla prima e nel caso in cui quelle precedenti non fossero state eseguite da METRYCA)
- indipendentemente dalla modalità di ricezione, ogni richiesta di offerta di verifica periodica viene riesaminata da RT/SRT **nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Nell'ipotesi in cui si ravvisino conflitti di interesse o qualsivoglia altro rischio per l'imparzialità e/o l'indipendenza dell'Organismo, METRYCA comunica al Cliente l'impossibilità di procedere e rinuncia all'erogazione del servizio. Il riesame della documentazione riguarda essenzialmente:
 - ✓ la adeguata e chiara definizione e comprensione dei requisiti di coloro che richiedono i servizi di METRYCA e di tutti i requisiti metrologici, tecnici, legali ed economici
 - ✓ la capacità di METRYCA - in termini di risorse, competenze ed abilitazioni necessarie - di svolgere l'attività richiesta, in relazione alla tipologia di verifica periodica e ad ogni requisito particolare (compresa ad esempio l'ubicazione geografica dello strumento e le condizioni ambientali ove lo strumento opera)
 - ✓ la presenza o la reperibilità dei certificati di approvazione degli strumenti con i rispettivi piani di legalizzazione; in loro eventuale assenza, METRYCA ne effettua richiesta a mezzo mail al fabbricante dello strumento metrico e/o li ricerca nel web (es. banche dati preposte esistenti o Associazioni di categoria)
 - ✓ **Si precisa che la data di richiesta della verifica periodica, prevista dal DM93/2017 e dalla quale decorrono le tempistiche di legge per l'effettuazione dell'attività ispettiva, è quella riportata negli appositi campi specifici di ciascun modello contrattuale Metryca (es. M/O/33, M/CO/34, M/RVP/45, M/CB/46, M/ROVP/48)**
- in assenza di criticità si procede con le fasi procedurali fino all'acquisizione dell'ordine, che costituisce contratto tra le parti ed assegnazione a METRYCA dell'incarico di effettuare la verifica periodica; a garanzia della correttezza e dell'imparzialità dell'Organismo, la quotazione proposta è elaborata sulla base del tariffario (A/T/32) e le ulteriori condizioni di fornitura sono esplicitate nel rispettivo documento contrattuale. A conclusione di ogni fase la documentazione è sottoposta al riesame sopra descritto prima della trasmissione allo step successivo
- qualunque forma abbia il contratto, in fase di stipula METRYCA comunica al titolare degli strumenti metrici da sottoporre a verifica periodica - mediante lo stesso documento contrattuale - i nominativi degli Ispettori Tecnici incaricati, qualificati in base a procedura interna; il Cliente ha diritto di recusare uno o più degli elementi indicati dandone motivata comunicazione scritta a METRYCA.

8.2 Subappalto

METRYCA generalmente esegue in proprio le ispezioni che ha accettato contrattualmente; quando subappalta qualsiasi parte dell'ispezione si rivolge ad Organismi accreditati alla norma UNI EN 17020 oppure UNI EN 17025, idoneamente accreditati per le attività di verifica periodica degli strumenti metrici oggetto del contratto nel proprio campo di accreditamento. In questo modo assicura ed è in grado di dimostrare che il proprio subappaltatore è competente a fornire il servizio in questione.

METRYCA informa il Cliente della propria intenzione di subappaltare l'ispezione o parte di essa ed il Cliente può dare il proprio consenso o muovere eventuali obiezioni; quando l'ispezione è eseguita da un subappaltatore, la responsabilità per qualsiasi determinazione di conformità dell'elemento sottoposto ad ispezione rispetto ai requisiti di legge e dell'accreditamento rimane a METRYCA.

METRYCA registra e conserva le informazioni dettagliate della propria indagine sulla competenza e sulla conformità dei propri subappaltatori, mantenendo un registro aggiornato di tutti i subappalti.

8.3 Esecuzione delle verificazioni periodiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione ottemperano alle disposizioni cogenti contenute nella scheda A dell'Allegato III del Decreto Ministeriale 21 aprile 2017 n. 93 e nella Direttiva Ministeriale 6 dicembre 2021 (scheda I), ai requisiti della UNI CEI EN/IEC 17020 ed alle procedure dell'Organismo specifiche per i settori applicabili; sono dettagliate nelle procedure P/AO/31 e P/PV/35, parte del SGQ accreditato. **Qui nel seguito si riportano i punti rilevanti per i titolari degli strumenti metrici:**

- tutti gli strumenti di riferimento utilizzati da METRYCA nelle attività di verifica periodica sono tarati da Laboratori accreditati secondo ISO/IEC 17025 o in possesso di adeguata catena di riferibilità e tracciabilità metrologica, come previsto da ILAC P10
- stipulato il contratto, METRYCA contatta il titolare degli strumenti metrici da sottoporre ad ispezione per programmare la verifica periodica in modo da rispettare le tempistiche richieste dal D.M. 93/2017.
- la responsabilità di garantire l'idoneità funzionale e la conformità normativa di tutte le attrezzature utilizzate per l'ispezione resta di METRYCA, anche quando non siano di proprietà ma gestite attraverso comodato d'uso o altra tipologia contrattuale
- preliminarmente all'esecuzione delle prove tecniche e funzionali previste dalla normativa di riferimento, l'Ispettore Tecnico esegue un controllo visivo generale relativo all'identificazione ed alla conformità legale dello strumento; in generale si attesta che lo strumento da verificare corrisponda a quello previsto in sede di contrattualizzazione, che sullo strumento siano presenti e leggibili la matricola, la targa metrologica, **tutte le iscrizioni metrologiche previste** e che i sigilli previsti siano presenti e correttamente posizionati
- successivamente si eseguono le prove normate, registrandone i risultati su modulistica dedicata (diversa al variare della tipologia di strumento); perché l'esito della verifica periodica sia positivo occorre che lo strumento risulti identificabile e che i risultati di tutte le prove previste presentino errori minori o uguali agli errori massimi permessi
- l'esito della verifica periodica è attestato dall'apposizione sullo strumento del contrassegno di legge previsto dall'allegato VI del D.M. 93/2017, che in caso positivo è di colore verde e reca l'indicazione del mese e dell'anno di scadenza della verifica periodica ed è invece rosso in caso contrario; se l'esito è positivo si procede anche al ripristino dei sigilli eventualmente assenti, non più idonei all'uso o non correttamente posizionati
- nel caso di esito negativo della verifica periodica lo strumento non è utilizzabile. Il titolare dello strumento può riparare lo strumento e richiedere una nuova verifica periodica entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla riparazione; dopo aver effettuato la riparazione e la richiesta di nuova verifica periodica lo strumento potrà essere utilizzato, purché munito di sigilli provvisori applicati dal riparatore

Nota: In caso di utilizzo degli strumenti per misurazioni attinenti ai “preconfezionati” l’esito positivo della verifica periodica non garantisce la conformità legale dello strumento alle norme sui preconfezionati; è compito del titolare dello strumento accertarne la conformità alle norme cogenti di settore

- al termine della verifica periodica l’Ispettore Tecnico dà evidenza delle operazioni svolte registrandole sul libretto metrologico dello strumento. Nel caso di prima verifica periodica (ove non vi abbia già provveduto il fabbricante) l’Ispettore Tecnico rilascia direttamente al titolare dello strumento e senza oneri aggiuntivi un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all’allegato V del DM 93/2017 (M/LM/43); per le verificazioni periodiche successive alla prima invece, qualora il libretto metrologico non sia disponibile l’Ispettore Tecnico ne rilascia una copia a fronte di “comunicazione di smarrimento” scritta ed inviata alla competente CCIAA territoriale a cura del titolare dello strumento. Copia della suddetta comunicazione è mantenuta allegata al libretto metrologico a cura del medesimo titolare degli strumenti metrici
- nel caso in cui non fosse possibile effettuare la verifica periodica per cause imputabili al Cliente, senza che METRYCA ne abbia ricevuto preavviso con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, l’intervento sarà fatturato ugualmente
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verifica periodica, METRYCA invia a Unioncamere ed alla CCIAA competente per territorio le risultanze ottenute mediante il sistema informativo “Telemaco”.
- tutta la documentazione relativa alle ispezioni eseguite è conservata per un periodo di tempo minimo di 5 anni, previsto dalla vigente legge e regolamenti; in particolare, copia della documentazione (anche su supporto informatico) comprovante le operazioni di verifica periodica effettuate unitamente alle registrazioni dei risultati delle stesse;
- METRYCA non svolge attività di verifica periodica quando esistano conflitti di interesse non risolvibili o rischi di compromissione dell’imparzialità (17020 §4.1.4, RG01, RG04)

8.4 Riesame dell’attività ispettiva

Entro 5 giorni lavorativi dalla data di effettuazione della verifica periodica tutta la documentazione prodotta durante l’ispezione viene rianalizzata da RT o SRT, per garantire la conformità delle attività svolte agli obblighi legislativi e contrattuali; il controllo riguarda la completezza e regolarità della verifica periodica e delle risultanze contenute nella relativa documentazione ed è sempre svolto da un soggetto diverso a quello che ha eseguito la verifica periodica stessa.

Una volta concluso positivamente il riesame si genera l’Attestato di verifica periodica, firmato ed inviato al Cliente via mail prima di essere archiviato automaticamente; l’esito comunicato dall’ispettore a conclusione della verifica periodica eseguita si considera definitivo se, trascorsi 5 giorni lavorativi dal rilascio, il Cliente non riceve alcuna comunicazione da METRYCA.

In caso di esito negativo del riesame invece il rapporto emesso dall’ispettore durante la verifica periodica è invalidato; eseguita l’analisi dell’anomalia, qualora fosse ritenuto necessario ripetere la verifica periodica (con oneri a carico dell’Organismo) METRYCA informa per iscritto il titolare dello strumento e ne pianifica l’esecuzione

Nota: In caso di verifica periodica di strumenti AWI, contestualmente all’Attestato viene inviata al Cliente la check-list ai sensi della Direttiva Ministeriale 6 dicembre 2021 (scheda I).

8.5 Comunicazione dei risultati alle Camere di Commercio e ad Unioncamere

Entro dieci giorni lavorativi dalla loro esecuzione l’Organismo trasmette a Unioncamere/CCIAA interessate i dati delle verificazioni periodiche effettuate, mediante il sistema informativo dedicato alla metrologia legale (“Telemaco”).

8.6 Verificazione periodica e riparazione

Per poter effettuare la verificazione periodica di uno strumento di misura questo deve essere correttamente funzionante; strumenti che manifestino anomalie di funzionamento devono essere riparati prima di essere sottoposti a verificazione periodica. Su richiesta del titolare dello strumento metrico, **la riparazione può essere eseguita dal reparto tecnico di assistenza di METRYCA Srl, in questo caso le attività saranno distintamente contrattualizzate e svolte da METRYCA Srl in modo indipendente dall'Organismo.**

9. USO DELL'ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare la documentazione rilasciata da METRYCA a seguito della verificazione periodica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali in cui voglia attestare l'attività di ispezione ed i relativi risultati, purché ogni riferimento sia fatto in modo corretto, non produca confusione e non induca in errore circa il suo effettivo significato ed i limiti di validità di tale documento. In particolare, deve risultare chiaramente che tale documentazione si riferisce esclusivamente o allo strumento oggetto di ispezione ed alle attività oggetto del presente Regolamento; deve quindi essere evitato ogni utilizzo ingannevole od ambiguo della documentazione rilasciata da METRYCA e deve essere specificato che la stessa non può intendersi estesa a strumenti non sottoposti alla verificazione periodica effettuata dall'Organismo.

È possibile la riproduzione della documentazione rilasciata da METRYCA, a colori o in bianco e nero, purché sia riprodotto integralmente l'originale e non si induca in errore circa i contenuti e le informazioni presenti su di essa; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile, la sua struttura non sia modificata e non subisca alterazione alcuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quanto sopra esposto il Cliente deve richiedere all'Organismo specifico benestare scritto. Qualora l'Attestato di verificazione periodica rechi il marchio ACCREDIA o faccia riferimento all'accreditamento, tale utilizzo è consentito esclusivamente nei limiti previsti dal Regolamento ACCREDIA RG09 e relativi documenti applicabili; il Cliente non è autorizzato a riprodurre il marchio ACCREDIA su altri documenti, siti web, materiale pubblicitario o strumenti, né ad utilizzare in modo fuorviante il riferimento all'accreditamento per strumenti o servizi non compresi nel campo di accreditamento dell'Organismo.

A tutela della propria immagine, serietà e professionalità METRYCA si riserva di agire contro eventuali comportamenti scorretti o utilizzo della documentazione non conforme a quanto sopra riportato, ricorrendo all'occorrenza ad azioni legali.

Nota: eventuali correzioni, aggiunte od integrazioni all'Attestato successive all'emissione devono essere registrate, e il documento modificato deve permettere l'identificazione di quello sostituito.

10. RISERVATEZZA

METRYCA garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni di cui il personale coinvolto nelle attività di verificazione periodica possa venire a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di ispezione sono considerati materiale riservato, e dunque tutelato da indebita diffusione, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge o specifiche richieste delle autorità giudiziarie o degli Enti di Accreditamento. In queste situazioni particolari, se permesso dalla legge METRYCA può informare il Cliente o le persone interessate; in tutti gli altri casi invece la loro divulgazione deve essere preventivamente comunicata da METRYCA al Cliente od ai soggetti interessati per approvazione scritta. Sono parimenti considerate riservate tutte le informazioni riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso (es. derivanti da reclamo), così come atti e/o informazioni riguardanti gli strumenti ispezionati, ad eccezione delle informazioni che il Cliente rende volontariamente disponibili o quando concordato tra le parti; per contro, il Cliente approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che lo riguardano siano accessibili agli Enti di Accreditamento e a METRYCA per le attività di controllo previste dalle norme di riferimento.

A garanzia di quanto sopra, il personale di METRYCA coinvolto nelle verifiche sottoscrive un impegno formale alla riservatezza ed al mantenimento del segreto professionale esteso a qualunque documento o informazione acquisiti durante le attività ispettive. L'accesso e la consultazione della documentazione relativa al titolare dello strumento sottoposto ad ispezione o agli strumenti verificati (es. certificati, rapporti, evidenze, risultati di prove o contratti) è riservato alle funzioni di METRYCA coinvolte in tali attività, all'Ente di Accreditamento e alle Autorità competenti. Tutte le registrazioni delle ispezioni - sia in formato cartaceo che elettronico - sono conservate presso METRYCA, i cui sistemi di protezione sono sufficienti a garantirne l'integrità ed impedire l'accesso a persone non autorizzate.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

In accordo alla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, METRYCA tratterà i dati personali del Cliente esclusivamente per le finalità e con le modalità riportate nell'informativa contenuta nell'Allegato 1 del presente documento, che il Cliente riconosce di aver ricevuto ed accettare integralmente.

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa il Cliente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla loro comunicazione a terzi, direttamente o indirettamente, esclusivamente per le finalità necessarie alla gestione del rapporto tra le parti ed in relazione agli adempimenti connessi con il presente documento.

12. RESPONSABILITA'

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile o penale relativi agli strumenti ispezionati, si farà riferimento al codice civile o penale ed alle leggi vigenti nella materia specifica. METRYCA si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi, ma il Cliente resta il garante nei confronti dei consumatori rispetto alla rispondenza dei propri prodotti a specifiche disposizioni di legge; METRYCA pertanto non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale per eventuali infrazioni commesse dal Committente relativamente all'oggetto di ispezione.

13. RESPONSABILITA' VERSO TERZI ED ASSICURAZIONE

Come espressamente richiesto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, METRYCA dispone di adeguata copertura assicurativa sia per la responsabilità civile che professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di ispezione.

14. RECLAMI E RICORSI

13.1 Definizioni

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione verbale o scritta da parte di Soggetti aventi titolo, indipendentemente dalla sussistenza di rapporti di qualsiasi tipo con l'Organismo, relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del personale che agisce in nome e per conto di esso;

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

13.2 Presentazione ed ammissibilità

Chiunque sia coinvolto nell'operato di METRYCA ha diritto di presentare reclamo o ricorso per attività svolte da METRYCA e da chiunque operi in nome e per conto di METRYCA; le modalità di presentazione sono le seguenti:

- Reclamo: deve essere presentato in forma scritta a mezzo posta o mail, entro 5 (cinque) giorni dal fatto che ha dato origine al reclamo. Inoltre, sul sito internet dell'Organismo è disponibile una sezione dedicata ai reclami che prevede l'inoltro mediante compilazione di un format in forma elettronica;

- **Ricorso:** deve essere presentato mediante raccomandata con ricevuta A/R o posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre

Eventuali reclami o ricorsi verbali o telefonici sono presi in considerazione solo se non anonimi e seguiti comunque da una comunicazione scritta che fornisca i dati necessari per motivarli; reclami o ricorsi anonimi non vengono invece presi in considerazione.

La presentazione di reclami o ricorsi, il loro esame e le relative decisioni non danno luogo ad alcuna azione di natura discriminatoria nei confronti del reclamante/ricorrente.

Per essere ammissibili, reclami o ricorsi devono contenere almeno:

- i riferimenti del soggetto che presenta il reclamo o il ricorso e gli estremi della eventuale Organizzazione di appartenenza;
- una descrizione della causa di insoddisfazione o della decisione che viene contestata;
- una chiara e dettagliata motivazione a supporto del reclamo/ricorso stesso, precisando data o luogo di esecuzione, attività, personale di METRYCA coinvolto ed eventuale stima di danni arrecati.

13.3 Valutazione e gestione di un reclamo

Il reclamo è analizzato in prima battuta da RT, con l'eventuale supporto delle altre funzioni il cui contributo possa concorrere ad ottenere una descrizione quanto più possibile completa e dettagliata dell'attività eseguita; qualora però RT sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato ad operare, l'analisi del reclamo spetta a SRT.

Tutta la documentazione relativa viene quindi presentata alla Direzione, che è il soggetto titolato ad esaminare tutti gli elementi concernenti il reclamo e validarlo; entro 7 giorni METRYCA comunica per iscritto al soggetto reclamante l'ammissibilità o inammissibilità del reclamo e, se accettato, la data entro la quale verrà presa una decisione a riguardo (non oltre 60 giorni dal ricevimento del reclamo stesso). Successivamente, previa richiesta scritta aggiorna il soggetto reclamante sull'avanzamento della sua gestione.

Se si appura l'infondatezza del reclamo, RT chiude il processo inviando al ricorrente un report scritto che dimostri l'estraneità di METRYCA ai fatti oggetto della contestazione e le ragioni che hanno portato a tale conclusione; qualora invece si configuri una responsabilità oggettiva di METRYCA rispetto al reclamo RT individua e propone al reclamante le misure correttive individuate per rimuovere l'anomalia o almeno minimizzarne le conseguenze negative.

Se il reclamante accetta le misure correttive proposte, la procedura di reclamo si conclude con la loro implementazione; in caso contrario il reclamante può presentare appello formale contro la decisione dell'Organismo

13.4 Valutazione e gestione di un ricorso

Ogni Cliente che abbia stipulato con METRYCA un contratto relativo alle attività di ispezione o ne abbia richiesto i servizi può presentare ricorso scritto avverso decisioni assunte o atti compiuti da METRYCA; la presentazione di ricorsi non sospende in ogni caso la vigenza di tali atti, fino alla conclusione della relativa trattazione.

La Direzione è il soggetto titolato ad esaminare tutti gli elementi concernenti il ricorso, avvalendosi all'occorrenza della collaborazione di soggetti interni od esterni che:

- dispongono tutti gli accertamenti del caso, prendendo eventualmente in considerazione casi analoghi precedenti e - se ritenuto necessario - coinvolgendo direttamente il soggetto ricorrente
- definiscono e propongono alla Direzione le azioni da adottare nei confronti del soggetto ricorrente e tutte le correzioni ed azioni correttive che si ritengono necessarie

Le decisioni finali sono poi riesaminate ed approvate dalla Direzione, riportate in un report a propria firma e comunicate al ricorrente mediante raccomandata A/R o PEC entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Qualora il ricorso sia ritenuto fondato l'Organismo attua tutte le azioni necessarie e previste nel report inviato al cliente e provvede alle spese

 Metryca METROLOGIA - SERVICE E TECNOLOGIE Organismo di Ispezione TO xxx	Regolamento Generale Verificazioni Periodiche	Cod.	A/RGVP/08
		Rev.	02
		Data	15/06/2026

Qualora invece non si ravvisino elementi sufficienti all'accoglimento il ricorso viene respinto, motivando al ricorrente la decisione, ed in questo caso tutte le spese sostenute sono a carico del ricorrente; se il ricorrente non dovesse essere concorde e soddisfatto dall'analisi e dalle soluzioni suggerite avrà il diritto di avviare procedimenti legali.

13.5 Note

Il trattamento dei reclami/ricorsi è coperto da riservatezza, sia per quanto riguarda il reclamante/ricorrente sia per quanto attiene al contenuto del reclamo/ricorso; METRYCA garantisce che le valutazioni e le decisioni relative a reclami o ricorsi siano riesaminate ed approvate da soggetti che non siano coinvolti nelle attività oggetto di reclamo o ricorso. METRYCA è responsabile della raccolta e verifica di tutte le informazioni necessarie per validare il reclamo o il ricorso, nonché di tutte le decisioni e del processo di trattamento a tutti i livelli; risponde pertanto direttamente ed in prima persona al reclamante o ricorrente.

15. PROCESSO DI APPELLO

Quando una soluzione, sia nel caso di un ricorso che di un reclamo, viene considerata non accettabile dal reclamante, egli ha la possibilità di iniziare il processo di appello rivolgendosi per iscritto alla Direzione di METRYCA. Per una risoluzione del ricorso in modo amichevole ci si potrà avvalere della mediazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Torino, azienda speciale della Camera di Commercio di Torino. Il Regolamento di Mediazione e gli altri riferimenti sono scaricabili dal seguente Link: <https://www.to.camcom.it/arbitrato>

A tal proposito le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare il Regolamento di Mediazione sopra menzionato e identificato. Le decisioni intraprese dall'incaricato attinenti al processo saranno inappellabili. Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso saranno a carico della parte soccombente

16. CONTENZIOSI E FORO COMPETENTE

Un contenzioso si configura quando un soggetto avente causa specifica ricorre a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo; per qualsiasi contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta da METRYCA è competente esclusivamente il Foro di Torino.

17. CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE

Il presente Regolamento ED IL SUO Allegato 1 costituiscono parte integrante dei rapporti contrattuali tra METRYCA e il Cliente / titolare strumenti metrici che richiede l'esecuzione della verifica periodica dei propri strumenti di misura aventi funzione legale in conformità al D.M. n. 93 del 21 aprile 2017; la sua approvazione e l'integrale accettazione di tutte le sue clausole- e di quelle presenti nelle norme, guide e documenti di riferimento in esso esplicitamente citati - da parte del Cliente/titolare strumenti metrici è espressa con la sottoscrizione dei documenti di offerta e contratti sottoposti da METRYCA. In essi sono esplicitamente citati i riferimenti al presente Regolamento. La mancata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Regolamento non consente a METRYCA l'erogazione dei servizi di verifica periodica richiesti.

Data

Per il Cliente

Per METRYCA (il Legale Rappresentante)

Allegato 1: Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679

METRYCA S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ('GDPR'), con la presente La informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, riservatezza e tutela dei Suoi diritti.

1. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti; in particolare, i Suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità:

- adempimenti prescrittivi di natura fiscale e contabile relativi ad obblighi legislativi;
- esecuzione di attività connesse ad obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
 - ✓ gestione della clientela
 - ✓ gestione della qualità
 - ✓ programmazione delle attività
- perseguimento del legittimo interesse del titolare:
 - ✓ gestione di contenziosi, ricorsi e reclami

2. Modalità del trattamento

I Suoi dati personali potranno essere archiviati e trattati in forma cartacea od elettronica, a mezzo di sistemi telematici o altri sistemi di comunicazione, unicamente da personale (dipendenti o collaboratori esterni) espressamente autorizzato dal Titolare

Il trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste

3. Comunicazione:

I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni qualora necessario per consentire una corretta gestione del rapporto, ed in particolare alle seguenti categorie di destinatari:

- banche ed istituti di credito
- consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata
- spedizionieri, poste, aziende del settore logistico

4. Diffusione:

I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo se non previa Sua esplicita autorizzazione scritta

5. Periodo di conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di cui sopra ed ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata contrattuale e per 10 anni a far data dalla sua cessazione. In caso di contenzioso giudiziale, verranno altresì conservati fino a conclusione dello stesso e fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

6. Titolare:

il Titolare del trattamento dei dati ai sensi della legge è METRYCA S.r.l. [Via Valgioie 12, 10040 Rivalta di Torino (TO), P. IVA 13344230019] nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore; in ogni momento lei ha diritto di

esercitare i diritti espressamente citati nel GDPR e riepilogati di seguito.

7. Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

L'interessato ha diritto di ottenere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l'autorità di controllo
- l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- la portabilità dei dati

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi:

- al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.